

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Allegato "A" all'atto n.13694 della raccolta

STATUTO

"CEINGE – Biotecnologie Avanzate – s.c. a r.l."

.Art. 1 – Denominazione

E' costituita una società consortile a responsabilità limitata denominata "CEINGE – Biotecnologie Avanzate – s.c. a r.l." avente lo scopo di effettuare ricerca scientifica e tecnologica di interesse pubblico per lo sviluppo di attività economiche e sociali produttive.

Essa potrà beneficiare delle agevolazioni di cui alla legge 2 maggio 1976 n. 183, nonché di ogni altra agevolazione in materia anche di futura previsione legislativa.

Art. 2 - Sede

La società consortile ha sede legale ed amministrativa in Napoli.

La società consortile potrà avere sedi secondarie aventi finalità connesse e complementari alle attività espletate dall'Ente, oltre a quella presso il Dipartimento di Biochimica e Biotecnologie Mediche dell'Università di Napoli "Federico II".

Potranno essere istituite o soppresse, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministrativo.

Il domicilio legale dei soci, per ogni rapporto con la società è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio comunicare la variazione di domicilio.

In assenza di indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Art. 3 – Durata

La durata della società è fissata fino al 2030 salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei soci.

Art. 4 - Scopo

La società consortile non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di svolgere attività di ricerca scientifica e tecnologica applicata ai processi industriali ed alle necessità delle imprese partecipanti.

L'Ente si propone lo scopo di promuovere e diffondere la utilizzazione dei risultati scientifici e tecnologici acquisiti mediante l'attività istituzionale o acquisibile attraverso rapporti di collaborazione con altri soggetti che ne fanno richiesta e salvo la ragionevole remunerazione dei costi complessivi sopportati.

L'Università degli Studi di Napoli "Federico II", d'ora innanzi indicata anche come "Università degli Studi di Napoli" partecipa all'Ente con lo scopo di fornire supporto scientifico e la guida programmatica alle attività di ricerca, nel quadro e secondo le modalità previste dagli strumenti legislativi e/o amministrativi della normativa in materia, ed utilizza i risultati della ricerca per i propri fini istituzionali, fatti salvi gli interessi e i fini della società consortile.

Art. 5 - Oggetto

La società consortile ha il seguente oggetto:

- a) realizzare o potenziare e gestire: centri di ricerca scientifica e tecnologica nel settore della Ingegneria Genetica e delle altre Biotecnologie Avanzate;
- b) stipulare contratti e convenzioni attinenti alla ricerca con altri Enti na-

zionali o internazionali;

c) promuovere nuove metodologie, processi, tecnologie, anche mediante acquisizioni di ricerche e risultati ottenuti da altri Enti, migliorare quelle già in uso individuare nuovi campi di applicazione;

d) svolgere un'azione tendente alla diffusione delle tecnologie, facilitando l'accesso alle stesse anche agli Enti di minore dimensione e la loro estensione anche a nuovi settori operativi e produttivi;

e) favorire l'interazione tra Istituti Universitari, Istituti di Ricerca ed organismi rappresentativi in campi di rilevante interesse economico e sociale, garantendo lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;

f) mettere a disposizione degli Enti partecipanti le strutture e attrezzature per il conseguimento dei rispettivi fini istituzionali nei campi della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione, tenuto conto dei costi complessivi;

g) promuovere e svolgere attività di formazione nei settori di propria competenza, sia autonomamente che attraverso le più ampie forme di collaborazione, ivi compresa la costituzione di strutture consortili ad hoc, con Istituzioni Universitarie e/o altri enti di ricerca e formazione, pubblici e privati, italiani e stranieri;

h) realizzare impianti pilota e prototipi necessari per la verifica e messa a punto del ritrovato della ricerca ai fini della utilizzazione;

i) svolgere attività di certificazione della qualità dei materiali e dei prodotti nei settori di attività;

l) svolgere studi e ricerche nei settori di propria competenza;

m) trasferire a seguito di quanto sopra, conoscenza e innovazioni tecno-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

logiche; stipulare accordi di assistenza tecnica che non siano in contrasto per qualità e quantità, con le finalità scientifiche dell'Ente;

n) prestare e promuovere servizi e produrre beni (come prototipi, reagenti, fine chemicals, molecole farmacologicamente e biologicamente attive, su piccola scala), senza fine di lucro e legati all'applicazione dell'Ingegneria Genetica e delle altre Biotecnologie Avanzate;

o) Promuovere, anche nella qualità di socio fondatore, la costituzione di fondazioni aventi scopo analogo o connesso al proprio.

L'Ente non può comunque:

1. installare, eseguire e mantenere impianti industriali altrui;
2. commercializzare prodotti legati all'impiego della tecnologia;
3. svolgere sotto qualsiasi forma attività di intermediazione commerciale.

Potrà assumere partecipazioni in altre società, aventi oggetto analogo o connesso al proprio, a condizione che tale attività non assuma carattere prevalente rispetto all'attività della società e non venga svolta nei confronti del pubblico .

Il consorzio può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata, necessaria o utile al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari purché strettamente necessarie e/o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 6 – Acquisto della qualità di socio

Possono essere soci della società la Regione Campania, gli Enti Pubblici Economici, gli Enti Pubblici Territoriali, le Camere di Commercio, imprese

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

asto
enti,
a, su
teria
ie di

private, individuali e collettive, Consorzi o altre forme associative di piccole imprese, le società finanziarie ed Istituti di Credito, solo se questi ultimi due soggetti, controllati interamente da Enti Pubblici, gli Enti di Ricerca, le Università e gli Istituti Scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi sociali.

Gli enti e gli imprenditori che intendono diventare soci della società consortile devono avanzare domanda scritta, indirizzata al consiglio di amministrazione.

La domanda deve contenere:

- rcia-
go o
ttere
fron-
ale o
i so-
- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita, se avanzata da imprenditori individuali; l'indirizzo, la ragione, denominazione e la sede, se avanzate da società o ente pubblico;
 - b) la sottoscrizione da parte dell'imprenditore e del legale rappresentante dell'Ente;
 - c) la dichiarazione di accettare lo statuto della società consortile;
 - d) ogni elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi ed oggettivi dell'aspirante che ne giustificano la partecipazione alla società consortile.

im-
ento

La domanda di ammissione sarà esaminata dal consiglio di amministrazione e dal comitato tecnico - scientifico e, in caso di parere favorevole di entrambi gli organi, sarà sottoposta all'approvazione dell'assemblea.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- pblici
rese
1. dichiarazione di accettazione dello statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

2. l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

Alla domanda si dovrà allegare altresì:

3. copia autentica dello statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso.

La deliberazione di ammissione diverrà operativa, e sarà annotata nel libro dei soci, dopo che il nuovo ammesso avrà provveduto al pagamento della tassa di ammissione, della quota di partecipazione e all'adempimento degli eventuali obblighi particolari, deliberati dall'assemblea con analitica motivazione.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano state versate le quote di cui sopra e siano stati adempiuti gli eventuali obblighi particolari stabiliti dall'assemblea, l'aspirante decade dall'ammissione.

Per quanto riguarda gli Enti pubblici si richiama l'art. 30 del presente statuto.

Art. 7 – Tasse di ammissione

La tassa di ammissione è determinata dal consiglio di amministrazione, annualmente, tenuto anche conto delle risultanze patrimoniali del bilancio dell'ultimo esercizio.

Art. 8 – Trasferimento di quota

E' ammesso il trasferimento di quota del capitale sociale solo a soggetti che hanno i requisiti per l'ammissione quali soci, subordinatamente alla procedura statutaria di ammissione.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Le quote sociali dei soci pubblici non sono trasferibili che ad altri Enti pubblici, fondazioni pubbliche, Università.

Art. 9 – Obblighi dei soci

I soci della società consortile sono obbligati:

- a) al pagamento della quota di partecipazione al capitale sociale;
- b) all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni egualmente adottate dagli organi consortili.

I soci di nuova ammissione sono, altresì, tenuti al pagamento della relativa tassa.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, estinzione o morte.

Art. 11 - Recesso

I consorziati possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

I soci possono inoltre recedere nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di dissenso dalle deliberazioni riguardanti modificazioni degli articoli: 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30, 32 del presente statuto;
- b) quando il consiglio di amministrazione disattende i pareri e le indicazioni del comitato tecnico – scientifico, ai sensi del successivo art. 21.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo con avviso di ricevimento con preavviso di almeno tre mesi mediante lettera raccomandata.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute nelle more del perfezionamen-

to del recesso. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società entro 90 giorni revoca la decisione che lo legittima.

Art. 12 - Esclusione

L'esclusione sarà deliberata con la maggioranza dei due terzi, su parere del consiglio di amministrazione, dalla assemblea dei soci nei confronti del socio che:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, della normativa interna ed in genere delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi consortili, quando l'inadempimento sia di particolare gravità;
- b) non adempia alle obbligazioni assunte per un suo conto dalla società consortile, nonostante il divieto ex art. 5 del presente statuto, fatta salva ogni ulteriore azione;
- c) compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della società consortile;
- d) abbia cessato la propria attività, sia stata posta in liquidazione o sia stata dichiarata fallita o sottoposta in liquidazione coatta amministrativa o abbia trasferito l'azienda;
- e) nel caso in cui il socio perda i requisiti soggettivi di ammissione.

Il socio non ha diritto al voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

Art. 13 – Organi sociali

Sono organi della società consortile:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il comitato tecnico – scientifico;

- itato è
isione
arere
rfronti
- d) il collegio dei sindaci se nominato o se obbligatorio in forza di legge;
 - e) il presidente onorario;
 - f) il presidente;
 - g) il vice – presidente;
 - h) l'Amministratore Delegato, se nominato.

Art. 14 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- salva
inalità
o sia
tiva o
ione.
- a) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili che dovranno essere esclusivamente ed interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento e/o formazione;
 - b) la nomina degli Amministratori e la loro revoca;
 - c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del Revisore e la loro revoca;
 - d) le modificazioni dell'atto costitutivo(e/o Statuto);
 - e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Art. 15 – Assemblea

L'assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci e loro delegati.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, anche da soggetto non socio, per delega scritta che deve essere

conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione. E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad almeno un voto in assemblea. Il diritto di voto di ogni socio è proporzionale alla sua partecipazione.

L'assemblea:

- a) approva il bilancio di previsione ed il programma di attività predisposto dal consiglio di amministrazione sentito il parere obbligatorio del comitato tecnico – scientifico;
- b) approva la relazione del consiglio di amministrazione sull'attività svolta dalla società consortile ed il bilancio consuntivo di tale attività;
- c) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione, le eventuali modifiche da apportare allo statuto;
- d) delibera, sulle responsabilità degli amministratori;
- e) delibera, su proposta del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico – scientifico, sull'ammissione di nuovi soci;
- f) delibera sulla quota di partecipazione, su eventuali obblighi particolari previsti per l'ammissione nonché, su proposta del consiglio di amministrazione, sulla esclusione dei soci;
- g) nomina i componenti del consiglio di amministrazione di sua competenza secondo quanto stabilito nel successivo art. 19;
- h) nomina i componenti del collegio dei sindaci, nei limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 23, nonché il presidente del collegio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- e del
lega.
nche
e per
di o-
spo-
omi-
- stesso;
- i) delibera il compenso del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;
- l) può dare indicazione al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla nomina, tra i componenti dello stesso, di un Amministratore Delegato, definendone i relativi poteri, visto quanto stabilito dal codice civile, nonché il compenso;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti che a norma di legge competono ad essa ed a norma di statuto sono riservati alla sua competenza e sottoposti al suo esame dal consiglio di amministrazione.

Art. 16 - Convocazione

- svol-
tuali
nita-
tico-
nini-
om-
lo le
egio
- L'assemblea è convocata almeno due volte l'anno:
1. entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività per l'esercizio successivo predisposto dal consiglio di amministrazione e dal comitato tecnico – scientifico;
 2. entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano, entro 180 (centottanta) giorni dalla stessa, per l'approvazione della relazione del consiglio di amministrazione sull'attività svolta e del relativo bilancio consuntivo.
- L'assemblea è, altresì, convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione e/o il suo Presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda un numero di soci che rappresenti almeno un quinto del capitale sociale o almeno quattro componenti del comitato tecnico – scientifico.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta tutti i soci; le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto sulle materie di competenza legale, vincolano tutti i soci, assenti, dissenzienti e i loro aventi causa.

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dal comune ove la società ha sede legale, purché in Italia o in un paese dell'Unione Europea.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video, collegati anche tramite Internet, con le modalità di cui dovrà essere dato atto nel verbale.

Le convocazioni dell'assemblea, sono fatte a cura del Presidente, con lettera raccomandata o anche consegnata a mano (e restituita all'organo amministrativo entro la data e l'ora dell'assemblea in copia sottoscritta dal socio per ricevuta, da acquisire agli atti sociali), spedita o fatta recapitare ai soci presso il domicilio risultante dal libro soci, e – se nominati – ai membri del collegio sindacale e al revisore, almeno otto giorni liberi prima di quello dell'adunanza, nonché a mezzo fax o telegramma spediti nei medesimi termini.

La convocazione dell'assemblea potrà avvenire anche mediante posta elettronica inviata, entro il predetto termine, all'indirizzo telematico dei soci annotato nel libro dei soci; all'uopo, il presidente dell'assemblea, verifica con mezzi idonei che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso al proprio indirizzo di posta elettronica e che vi sia la conferma per iscritto dei soci (spedita anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data del ricevimento, che comunque dovrà essere di almeno otto giorni liberi prima dell'assemblea.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

soci;
statuto
assen-
a so-
ia.
au-
à es-
n let-
gano
a dal
itare
- ai
rima
i nei
ta e-
soci
tifica
diriz-
edi-
o la
ni li-

In ogni caso quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R. o con avviso recapitato personalmente.

Sono consentiti anche altri mezzi di convocazione, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso da parte dei soci, dei consiglieri e dei membri dell'organo di controllo almeno otto giorni liberi prima dell'assemblea.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione della data e dell'ora di svolgimento dell'assemblea ed eventualmente la data della seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi nel medesimo giorno dell'assemblea di prima convocazione.

Se il giorno della seconda comunicazione non è indicato nella lettera di convocazione, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della precedente.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e la deliberazione validamente adottata quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipino all'assemblea tutti gli amministratori e i sindaci effettivi ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, questi ultimi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare senza aver manifestato opposizione. E' fatta comunque salva la facoltà di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla trattazione ed alla votazione sugli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che siano iscritti nel libro soci.

Art. 17 – Costituzione e deliberazione

L'assemblea è validamente costituita nei modi di legge.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o in sua assenza dal vice presidente.

Il presidente è assistito da un segretario designato dallo stesso.

L'Assemblea, regolarmente costituita, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art. 2479, c.c. (modificazioni dell'atto costitutivo/Statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) nei quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.

Le deliberazioni che hanno per oggetto la modificazione dello statuto, l'esclusione dei Soci, lo scioglimento anticipato e la proroga della durata della società consortile dovranno essere approvate almeno da due terzi del capitale sociale.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge ed al presente Statuto e risultanti da regolare verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sono obbligatorie per tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 18 – Intervento e Rappresentanza nell'Assemblea

Possono intervenire all'assemblea tutti i soggetti che risultano iscritti nel li-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

bro dei soci.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea.

La delega deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società consortile.

La delega non può essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti della società consortile.

Art. 19 – Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno nominato dall'Università degli Studi di Napoli, uno nominato dall'assemblea su designazione della C.C.I.A.A. e cinque nominati dall'Assemblea su designazione degli Enti locali, inclusa la Regione, partecipanti direttamente o indirettamente alla società; di questi ultimi almeno tre dal socio di maggioranza se di maggioranza assoluta, almeno due se di maggioranza relativa.

Se la designazione da parte degli enti pubblici non viene comunicata al presidente della società consortile entro 30 giorni dalla data di scadenza del precedente consiglio di amministrazione, in attesa di tale designazione, il consiglio è validamente costituito con la nomina della maggioranza dei componenti.


I primi amministratori sono nominati nell'atto costitutivo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.

Art. 20 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione ha i seguenti poteri:

- a) nomina un membro del comitato tecnico – scientifico;
- b) nomina il direttore della società consortile tra esperti del settore scien-



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- tifico, sentito il parere del comitato tecnico – scientifico, stabilendone compiti e compensi;
- c) definisce l'attività e le linee di sviluppo della società consortile sulla base di studi, elaborazioni, indagini svolte dal comitato tecnico – scientifico;
 - d) predispone e sottopone annualmente all'assemblea dei soci, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio, i programmi annuali di attività ed i preventivi dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione;
 - e) predispone e sottopone annualmente all'assemblea dei soci nei quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio il bilancio consuntivo con la relazione;
 - f) approva la normativa interna della società consortile e l'organico del personale, nominando i responsabili dei singoli settori di attività;
 - g) stabilisce le direttive ed il trattamento economico del personale della società consortile e dei collaboratori esterni che a qualsiasi titolo prestino opera per la società consortile.
 - h) delibera le convenzioni, i contratti e, in genere, tutti gli atti che comportano spesa per la società consortile;
 - i) delibera le assunzioni, le promozioni ed il licenziamento del personale, secondo il disposto dell'art. 31;
 - j) esamina la domanda di ammissione dei nuovi soci proponendo all'assemblea l'accettazione, la quota di partecipazione e gli eventuali obblighi particolari per essi;
 - k) prende atto della dichiarazione di recesso degli enti consorziati, dando comunicazione all'assemblea;

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

- l) delibera sulle liti attive e passive;
- m) delibera in materia di prestazione da fornire ai consorziati e terzi, determinandone le modalità;
- n) propone eventuali modifiche al presente statuto;
- o) può delegare a singoli consiglieri compiti di carattere permanente e la trattazione di affari specifici;
- p) può nominare, sentito il parere del comitato tecnico scientifico, un Advisory Board internazionale fissando i compensi spettanti ai componenti dello stesso;
- q) può nominare, tra i suoi componenti e su indicazione dell'Assemblea, un Amministratore Delegato;
- r) può nominare un Direttore Generale, definendone i relativi poteri, visto quanto stabilito dal codice civile, nonché il compenso.

Al consiglio di amministrazione spetta di deliberare su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi.

Il consiglio di amministrazione deve sempre sentire il comitato tecnico - scientifico oltrechè nei casi specificamente indicati nel presente statuto, sui piani di attività e sulle relazioni conclusive di cui alla lettera d) ed e) nonché sugli aspetti di carattere tecnico - scientifico inerenti alle materie di cui alle lettere f) ed h).

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni, nonché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri o ad uno o più Amministratori delegati, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. In tal caso trova piena applicazione quanto previsto dall'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475, comma quinto, e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Art. 21 – Convocazione, adunanza e deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente e un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più consiglieri delegati determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

Si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore.

Il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ne del programma di ricerca.

Art. 22 – Comitato Tecnico – Scientifico

Il comitato tecnico – scientifico è composto da sette membri dei quali cinque designati dall'Università degli Studi di Napoli tra i professori di ruolo di detta Università, uno dal consiglio di amministrazione, e il direttore, il comitato elegge al suo interno il presidente.

Il comitato tecnico – scientifico dura in carica quattro anni.

Il comitato tecnico – scientifico ha le funzioni di individuare ed indicare al consiglio di amministrazione le linee di politica scientifica – tecnica che dovranno essere seguite dalla società consortile e concorre alla individuazione ed alla elaborazione dei programmi di attività del consorzio, ivi compresa la formazione dei ricercatori. A tal fine il comitato tecnico – scientifico:

- a) avanza al consiglio di amministrazione proposte sull'articolazione della società consortile e sul coordinamento delle linee operative della società consortile stessa;
- b) oltre ai casi previsti dallo statuto, ove richiesto, fornisce parere sui problemi tecnico – scientifici all'assemblea, al presidente della società consortile;
- c) propone l'ammissione a nuovi soci al consiglio di amministrazione;
- d) al termine di ciascun anno finanziario il comitato presenta all'Università degli Studi di Napoli una relazione ordinaria sull'attività della società consortile indicandone la situazione attuale e le prospettive in rapporto alle finalità fissate dallo statuto e dal patto consortile; analoga relazione può essere presentata, in via straordinaria, ogni volta che motivi di particolare

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

urgenza o gravità lo richiedono.

Previa convocazione del suo presidente il comitato si riunisce almeno ogni tre mesi presso la sede legale della società consortile o anche in luogo diverso, qualora particolari esigenze lo richiedessero. Deve essere convocato anche quando lo richiede, la maggioranza dei suoi componenti.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti del comitato. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

Ai componenti del comitato spetta, a carico della società consortile, il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della loro funzione e del loro incarico.


Art. 23 – Organo di controllo

Qualora si verificano le condizioni stabilite dalla legge o su decisione dei soci, la gestione della società è controllata da un collegio sindacale che si compone di tre membri effettivi e di due sindaci supplenti, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge. La nomina di due sindaci effettivi ed un sindaco supplente avverrà fra i candidati designati dall'Università degli Studi di Napoli, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente sono nominati direttamente dall'Assemblea. Il presidente è eletto dall'assemblea.

I sindaci sono rieleggibili, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI



rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il compenso spettante ai sindaci deve essere determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita altresì il controllo contabile, sempre che l'assemblea, ricorrendone le condizioni di legge, non deliberi di nominare un revisore o una società di revisione, a norma dell'art. 2409-bis c.c.. Qualora i soci determinino di affidare il controllo contabile al collegio sindacale, tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

Può essere nominato, in qualunque momento anche un revisore o una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia, cui affidare il controllo contabile della società a norma dell'art. 2409-bis c.c..

L'assemblea che nomina il revisore o la società di revisione determina anche il compenso spettante per l'intera durata dell'incarico.

Il revisore o la società di revisione durano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Art. 24 – Il Presidente onorario

Il presidente onorario della società consortile è designato dall'Università degli studi di Napoli.

Egli interviene senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea, del consi-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

glio di amministrazione e del comitato tecnico – scientifico e, annualmente, invia all'Università degli studi di Napoli una relazione sull'attività di ricerca della società consortile.

Art. 25 - Presidente

Il presidente ed il vice presidente del consiglio di amministrazione sono eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il presidente della società consortile e la rappresenta legalmente.

In caso di sua assenza e impedimento le sue funzioni sono espletate dal vice presidente.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio di amministrazione, partecipa senza voto alle sedute del comitato tecnico – scientifico.

Il presidente può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva, che deve essere convocata senza indugio.

Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

La carica di Presidente del Consiglio di amministrazione è cumulabile con quella di amministratore delegato.

Art. 26 – Vice Presidente

Il vice presidente esercita i poteri a lui delegati dal presidente e quelli che a lui derivano in caso di sua assenza e impedimento del presidente della società consortile.

Il vice presidente collabora con il presidente nell'adempimento dei compiti



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 27 – Capitale sociale

Il capitale sociale è di euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila virgola zero zero).

Le quote di partecipazione al capitale sociale sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti e, salvo quanto previsto agli artt. 18, 21, 22 e 23 del presente statuto in materia di designazione nomina degli organi sociali, attribuiscono gli stessi diritti sociali e patrimoniali in misura esattamente proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Art. 28 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali decorrono dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 29 – Libri della società consortile

Oltre i libri e le altre scritture contabili previsti nell'articolo 2214 la società deve tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle decisioni dei soci;
- c) il libro delle decisioni degli amministratori;
- d) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell'articolo 2477;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato tecnico – scientifico.

I libri di cui alle lett. a), b) e c) devono essere tenuti a cura degli amministratori, il libro di cui alla lett. d) a cura dei sindaci o del revisore ed il libro



di cui alla lett. e) a cura del comitato tecnico-scientifico.

I soci hanno diritto di esaminare i libri di cui alle lettere a), b), c) e di ottenerne estratti a proprie spese.

Art. 30 – Responsabilità verso terzi

Per le obbligazioni assunte dalla società consortile risponde soltanto la società, che ha personalità giuridica autonoma.


In nessun altro caso gli enti pubblici potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte, per perdite di gestione o, comunque derivanti da patti che richiedono versamenti di contributi in denaro o di qualsiasi altra natura.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale la società, previa approvazione dell'assemblea, può stipulare con soci, e/o con terzi, accordi in virtù dei quali le controparti si impegnano a fornire determinate prestazioni in denaro e/o in natura, in contropartita delle quali avranno diritto, giusta quanto sarà specificato caso per caso nelle relative convenzioni, a partecipare ai risultati delle ricerche e/o degli studi perfezionati anche grazie alle suddette prestazioni.

Art. 31 - Personale

Per il raggiungimento delle proprie finalità la società consortile si avvale del lavoro prestato dal personale dipendente, assunto nel rispetto della normativa vigente, anche a tempo determinato e parziale, ed in particolare delle norme sull'impiego privato e nel rispetto dei contratti collettivi applicabili dalle norme del presente statuto e dei regolamenti interni eventualmente approvati dal consiglio di amministrazione.

Quando per la specificità delle prestazioni necessarie, o per lo svolgimen-



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

to di attività di alto contenuto scientifico e/o professionale, o per attività che richiedano l'iscrizione in albi professionali e/o per far fronte ad eventuali eccezionali fabbisogni di personale da dedicare a specifici progetti a durata predeterminata e non sia possibile e/o sufficiente avvalersi delle prestazioni del personale in servizio, ed infine quando l'attività da svolgere non rientri nella normale organizzazione della società, la società potrà altresì ricorrere, a giudizio del Rappresentante legale della società, ad assunzioni a tempo determinato o ad incarichi di lavoro autonomo nella forma dell'incarico professionale, della collaborazione a progetto o della prestazione occasionale e sempre nel rispetto ed entro i limiti previsti dalla disciplina vigente.

L'assunzione del personale di ricerca avviene secondo la normativa vigente e, se del caso e non in contrasto con al stessa, della specifica normativa di finanziamento dei singoli progetti di ricerca, anche dipendenti dagli enti finanziatori delle ricerche o commesse.

I soci consortili, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle vigenti disposizioni di legge, possono partecipare alle attività realizzate dalla società consortile anche mettendo a disposizione proprio personale dipendente. In tal caso il rapporto fra la società consortile ed il singolo consorzio sarà disciplinato da apposita convenzione.

Gli enti pubblici che partecipano alla società consortile sono esclusi da qualsiasi responsabilità nei confronti del personale dipendente o assegnato alla società consortile. La presente clausola sarà inserita in tutti gli atti di assunzione e di assegnazione del personale.

La società consortile si scioglie:

- a) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;
- b) per il conseguimento dell'oggetto e per la impossibilità di conseguirlo;
- c) per volontà unanime dei soci;
- d) per deliberazione dell'assemblea presa con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, se sussiste una giusta causa;
- e) nei casi ammessi dalla legge.

Art. 33 – Liquidazione e devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Verificatasi una causa di scioglimento, l'assemblea nomina un liquidatore scelto da tre nomi indicati dal consiglio di amministrazione.

I beni acquistati con i fondi dell'intervento straordinario saranno devoluti all'Università degli Studi di Napoli.

I soci inoltre si obbligano a cedere all'Università degli Studi di Napoli quella parte del patrimonio disponibile di provenienza strettamente consortile al prezzo che risulterà dagli atti di acquisto, tenuto conto della svalutazione e dell'uso.

Per le attrezzature, il prezzo sarà determinato da una commissione arbitrale formata da tre parti, designata una dall'Università degli Studi di Napoli, una dagli altri soci e la terza con le funzioni del presidente, dal presidente del Tribunale di Napoli.

L'Università degli Studi di Napoli, su richiesta dei consorziati che intendono perseguire in forme diverse gli scopi della società di cui al precedente art. 4, potrà consentire agli stessi l'utilizzazione dell'intero patrimonio acquisito con le modalità ed oneri da concordare tra le parti.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Fatto salvo quanto previsto ai comma precedenti, in caso di liquidazione della consortile, gli ulteriori beni saranno ceduti, secondo quanto previsto dai consorziati in sede di nomina del liquidatore, a favore di altri Enti Pubblici che abbiano finalità e scopi simili a quelli sociali.

Art. 34 – Disposizioni transitorie e finali

La partecipazione dell'Università degli Studi di Napoli alla società consortile è subordinata alla osservanza di tutte le norme di legge che prevedono la partecipazione dell'Università ad organismi consortili di ricerca.

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, ferma restando la responsabilità dell'Università, determinata negli articoli precedenti.

F.to: Francesco Salvatore - notaio Antonio de Luise - segue sigillo -

REGISTRATO A NAPOLI/3

IL 10 AGOSTO 2011

AL NUMERO 7643/11

La presente copia che consta di n. quattro copie
facciate è conforme al suo originale e viene rilasciata da
me avv. ANTONIO de LUISE notaio in Frattamaggiore,
quivi oggi 10 AGOSTO 2011

